

Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Art. 1. Obiettivi, finalità e compensi

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i. e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) incaricato formalmente con la procedura prevista dal presente regolamento dello svolgimento delle funzioni tecniche, relative alle procedure di realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, inerenti le seguenti attività:

- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
- attività di programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
- attività di direzione lavori (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione);
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo amministrativo;
- attività di verifica della conformità;
- attività di collaudo statico.

Il Direttore competente ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato ad una delle fasi sopraindicate, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, con esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi all'utenza.



Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.

Art. 2. Campo di applicazione

Il fondo di cui all'articolo 113 del codice è determinato applicando le percentuali indicate agli articoli 5 e 6 sull'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio e fornitura.

L'incentivo è riconosciuto nei soli casi in cui l'affidamento sia avvenuto a seguito di gara (art. 113, commi 1 e 2 del codice), ivi comprese le procedure negoziate senza bando (art. 63 del D.lgs. n. 50/2016) ovvero affidamenti diretti previo espletamento di una procedura comparativa.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Direttore competente potrà disporre l'erogazione dei citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione dei lavori, servizi e forniture.

In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai dirigenti non compete alcun incentivo.

Il presente regolamento si applica a tutti gli affidamenti dal 16 aprile 2016 (entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016) fino all'emanazione del nuovo regolamento.

Le parti si riservano comunque di riaprire il confronto nel caso in cui vengano introdotte novità normative che comportino una revisione del presente regolamento, garantendo altresì l'erogazione degli incentivi nei tempi previsti.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

L'affidamento dell'attività di RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è effettuato dall'Ente, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. L'Ente, se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un RUP che assume specificamente, per il singolo acquisto, ruolo e funzioni di cui all'art. 31 del codice.

Il RUP è nominato con atto formale dell'Amministrazione, su proposta del Dirigente responsabile della Direzione competente, tra i dipendenti di ruolo della Direzione medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta Direzione, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso altre direzioni. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Gli affidamenti ai soggetti che svolgeranno le funzioni tecniche di cui all'Art. 1 del presente regolamento ed ai loro collaboratori sono conferiti con atto formale dal Segretario generale, su proposta del RUP, sentiti i Dirigenti e considerate specificità e complessità del lavoro/servizio/fornitura, garantendo un'opportuna rotazione e considerando ad ampio spettro il patrimonio di conoscenze e competenze presenti

presso tutte le Direzioni dell'Ente e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Rispetto alla proposta di collaboratori formulata dal RUP, i Dirigenti, sentiti a norma del precedente comma 3, potranno rappresentare - fornendo adeguata motivazione - la non disponibilità di un designato dal RUP oppure la sua sostituzione con altro collaboratore, indicandone formalmente il nesso funzionale con le attività di cui all'Art. 1.

Il Segretario generale può, su proposta del RUP, sentiti i Dirigenti, integrare, modificare o revocare gli affidamenti in ogni momento, con apposito provvedimento, con il quale è stabilita altresì l'eventuale attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

Il provvedimento di conferimento degli incarichi deve riportare:

- il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- l'elenco dei collaboratori dei soggetti incaricati, dotati di idonea professionalità, i quali devono porsi in stretta correlazione rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati;
- i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 4.

Nell'attribuzione di tali affidamenti si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione, dell'esperienza professionale, dei risultati conseguiti in attività pregresse, della professionalità necessaria e della necessità di garantire un'adeguata rotazione degli incarichi. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni (se compatibili fra loro).

Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi, nonché nell'eventualità di varianti integrative in corso d'opera qualora la maggiorazione non superi il 10% del valore a base d'asta.

Art. 4. Termini delle prestazioni

I termini per la direzione dei lavori/esecuzione del servizio coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/servizi. I termini per il collaudo e l'emissione del certificato di regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme.

Il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, qualora nominato, curano la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 5. Modalità e criteri di ripartizione negli appalti per lavori

La somma complessivamente destinata a finanziare i compensi del personale incaricato, è quantificata secondo le percentuali di seguito specificate:

- fino alla soglia comunitaria = 1,6% (pari all'80% del 2% posto a base d'asta)
- oltre la soglia comunitaria = 1,4% (pari all'80% del 1,75% posto a base d'asta)

La ripartizione della somma complessivamente determinata al precedente comma, è operata dal Direttore, secondo le percentuali di seguito stabilite e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività:

1. Responsabile del procedimento: 20%
2. Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff o incaricato della progettazione, per quest'ultimo esclusivamente per il periodo 18/04/2019-14/06/2019): 10% (se non presenti la quota può essere assegnata al RUP), se più di uno distribuito equamente
3. Direttore dei lavori: 28%
4. Ufficio direzione lavori (direttore operativo – ispettori di cantiere): 15%, di cui 10% al Direttore operativo e il 5% agli ispettori di cantiere, (se non presenti la quota può essere assegnata al Direttore dei Lavori) se più di uno distribuito equamente
5. Collaudo tecnico amministrativo: 5%
6. Collaudo statico: 2%
7. Incaricato della programmazione della spesa: 2%
8. Incaricato della valutazione preventiva dei progetti: 8%
9. Incaricato della predisposizione della documentazione, dello svolgimento e del controllo delle procedure di gara: 10%, di cui l'6% alla componente amministrativa e 4% alla componente tecnica.

In relazione alla complessità dell'opera, ai carichi di lavoro ed alle professionalità necessarie e disponibili, possono essere svolte dallo stesso soggetto più attività; in tale ultimo caso le percentuali di ripartizione del compenso sono cumulate.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Le funzioni tecniche, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici per cui è stata svolta una gara come definita al precedente art. 2.

Art. 6. Modalità e criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

La somma complessivamente destinata a finanziare i compensi del personale incaricato, è quantificata secondo le percentuali di seguito specificate:

- fino alla soglia comunitaria = 1,6% (pari all'80% del 2% posto a base d'asta)
- oltre la soglia comunitaria = 1,4% (pari all'80% del 1,75% posto a base d'asta)

La ripartizione della somma complessivamente determinata al precedente comma, è operata dal Direttore, secondo le percentuali di seguito stabilite e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità del servizio e della natura delle attività:

1. Responsabile del procedimento: 25%;
2. Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff): 10% (se non presenti la quota può essere assegnata al RUP) se più di uno distribuito equamente
3. Direttore dell'esecuzione del contratto: 35%;
4. Collaboratori del Direttore dell'esecuzione (personale amministrativo e tecnico di staff): 7% (se non presenti la quota può essere assegnata al Direttore dell'esecuzione), se più di uno distribuito equamente;
5. Incaricato della programmazione della spesa: 5%;
6. Attività di verifica di conformità: 8%;
7. Incaricato della predisposizione della documentazione, svolgimento e controllo delle procedure di gara: 10%, di cui l'6% alla componente amministrativa e 4% alla componente tecnica.

In relazione alla complessità del servizio o fornitura, ai carichi di lavoro ed alle professionalità necessarie e disponibili, possono essere svolte dallo stesso soggetto più attività; in tale ultimo caso le percentuali di ripartizione del compenso sono cumulate.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture riguardano gli affidamenti per cui è stata svolta una gara come definita al precedente art. 2 i e in cui viene nominato il direttore dell'esecuzione del contratto soggetto diverso dal responsabile del procedimento, che avviene in uno dei seguenti casi (linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016):

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento".

Art. 7. Pagamento del compenso

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Direttore, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti. Non sono corrisposti compensi in assenza dell'accertamento positivo dell'attività svolta, e le relative quote costituiscono economie per l'Ente.

La liquidazione avviene in base allo stato di avanzamento dei lavori/espletamento dell'attività, fatta salva la parte relativa al rispetto dei tempi (fino ad un massimo del 10%) e dei costi (fino ad un massimo del 10%), che viene liquidata al completamento del lavoro o alla conclusione del servizio/fornitura.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico azienda e dell'IRAP, anche da diverse amministrazioni/società, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Gli incentivi assegnati sono da intendersi aggiuntivi rispetto alla contrattazione di I e II livello (e pertanto non compensati con recupero del premio di risultato).

Sarà cura del Dirigente comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera/servizio/fornitura che prevedano gli incentivi e al fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.

Art. 8. Penalità per errori, omissioni progettuali o ritardi

Il Direttore, al fine di provvedere alla liquidazione, dovrà verificare il rispetto dei termini e dei costi secondo le modalità di seguito riportate.

Con riguardo ai tempi, i criteri da utilizzare sono i seguenti:

- a) in caso di rispetto dei tempi previsti la percentuale sarà pari al 10% totale previsto;
- b) in caso di ritardo inferiore a 60 giorni la percentuale massima prevista non potrà essere superiore al 7,5%;
- c) in caso di ritardo superiori a 60 giorni ma inferiori a 120 giorni la percentuale non potrà essere superiore al 3%;
- d) nulla è dovuto in caso di ritardo superiore a 120 giorni;

Con riguardo ai costi, i criteri da utilizzare sono i seguenti:

- a) in caso di rispetto dei costi previsti la percentuale da liquidare sarà pari al 10%;
- b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale massima sarà fino al 7,5%;
- c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale non potrà essere superiore al 3%;

d) nulla è dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%.

Tali riduzioni verranno applicate solo se la causa di ritardo e/o di aumento dei costi sono imputabili a negligenze da parte del personale incaricato.

Le percentuali sopra definite sono computate sulla somma complessivamente determinata ai sensi dei precedenti articoli (somma complessiva calcolata sul valore posto a base d'asta dell'opera/lavoro/servizio/forniture), con conseguente ricaduta sulla percentuale di compenso spettante ai singoli dipendenti in base alla differente attività attribuita.

Art. 9. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Entro il mese di marzo di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'importo dell'incentivo liquidato, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati/servizi/forniture, contestazioni o altre controversie sorte o concluse, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 10. Trasparenza e Pubblicazione

L'assegnazione degli incentivi di cui al presente regolamento deve avvenire secondo i principi di massima trasparenza. L'Ente pubblicherà le tabelle riepilogative degli incentivi spettanti al personale dipendente distinte per anno di liquidazione in modo aggregato, in ottemperanza a quanto indicato nella delibera ANAC n. 1047 del 25.11.2020, la quale dispone che: "Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente di amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore".

Venezia, 04/06/2023
Per ADSP



Per Parte Sindacale

FILT
FIT

CGIL
CISL
UIL



